



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 – C.F. 90002610013

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.90 DEL 21 DICEMBRE 1998 E
SUCC. MODIFICAZIONI**

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	1
CAPO I - NORME GENERALI.....	4
ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO	4
ART.5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO	5
ART.6 - -- GGETTO DEL CANONE.....	5
ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	5
CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI.....	6
ART. 8 DOMANDA DI CONCESSIONE.....	6
ART. 9 - RIMBORSO DI SPESE	6
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	7
ART. 11 - CONCESSIONE.....	7
ART. 11 BIS - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLI PUBBLICI CON INTERCAPEDINI	7
ART. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	8
ART. 13 DISCIPLINARE.....	8
ART. 14 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI	8
ART. 15 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI	9
ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.....	9
ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI.....	9
ART. 19 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE	10
Art. 20 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI	10
Art. 21 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI	10
Art. 22 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.....	11
Art. 24 - RISCOSSIONI COATTIVE – RIMBORSI.....	11
CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE	12
Art. 26 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE.....	12
Art. 27 - MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI – DIFFERIMENTI	12
Art. 28 PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI	12
CAPO IV - PASSI CARRABILI	13
Art. 29 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	13
Art. 30 - PASSI CARRABILI – INDIVIDUAZIONE	13
Art. 31 - SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE	13
Art. 32 - ACCESSI A RASO	13

CAPO V – TARIFFE	14
Art. 33 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	14
Art. 34 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI	14
Art. 35 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	14
Art. 36 - DETRAZIONI DAL CANONE	14
CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	15
Art. 37 - AGEVOLAZIONI.....	15
Art. 38 - ESENZIONI	15
CAPO VII - CONTROLLI – CONTENZIOSO	16
Art 39 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI – PRIVACY	16
Art. 40 -CONTENZIOSO.....	16
CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI – RAVVEDIMENTO	17
Art. 41 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	17
Art. 42 - SANZIONI.....	17
ART. 43 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI	17
Art. 44 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI.....	17
Art. 45 - ALTRE VIOLAZIONI.....	17
Art. 46 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	18
Art. 47 - RAVVEDIMENTO	18
CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE.....	19
Art. 48 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	19
Art. 49 - CONCESSIONI IN ATTO	19
Art. 50 - RIACCERTAMENTO DELLE OCCUPAZIONI.....	19
CAPO X - NORME FINALI.....	20
Art. 51 - NORME ABROGATE.....	20
Art. 52 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.....	20
Art. 53 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	20
Art. 54 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	20
Art. 55 RINVIO DINAMICO	20
TABELLA A) DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE CLASSIFICATE IN N. 2 CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.	24
TABELLA B) TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI ESPRESSE IN METRI QUADRATI O LINEARI. IL CANONE È DOVUTO PER ANNO SOLARE A CIASCUNO DEI QUALI CORRISPONDE UN'OBLIGAZIONE AUTONOMA. ESSA È COMMISURATA ALLA SUPERFICIE OCCUPATA E SI APPLICA SULLA BASE DELLE TARIFFE DI CUI AL PROSPETTO CHE SEGUE:	25
TABELLA C) TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE ESPRESSE IN METRI QUADRATI O LINEARI. LA TASSA È COMMISURATA ALLA SUPERFICIE OCCUPATA E SI APPLICA CON I CRITERI E SULLA BASE DELLE TARIFFE DI CUI AL PROSPETTO CHE SEGUE:	26

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - "*occupazione*": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
 - "*occupazioni permanenti*": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - "*occupazioni temporanee*": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
 - "*suolo pubblico*" o "*spazio pubblico*": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
 - "*regolamento*": il presente regolamento;
 - "*canone*": il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - "*concessione*": l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
 - "*passo carrabile*": manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
 - "*occupazione non continuativa*": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi
 - "*occupazione continuativa*": per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:
 - a. la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
 - b. la determinazione delle tariffe;
 - c. il pagamento del canone;
 - d. le agevolazioni;
 - e. l'accertamento e le sanzioni;
 - f. il periodo transitorio.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà

essere gestito:

- a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

ART.5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con la deliberazione della Giunta Comunale che assegna il P.E.G..
1. *Bis.* Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, è designato con il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. Il responsabile del servizio cui al comma 1 è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. *Bis.* Il Responsabile del procedimento amministrativo provvede al rilascio della concessione e/o autorizzazione.
3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART.6 - -- OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 8 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della domanda diretta al protocollo generale del Comune, il quale provvede all'inoltro della domanda all'unità organizzativa competente.
Quest'ultima da comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e succ. mod. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) I dati anagrafici del richiedente ed il codice fiscale;
 - b) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) L'entità (espressa in metri quadri o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) La descrizione particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - f) essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.)
 - g) L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - h) La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.
 - i) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dell'art. 4 della legge 04.01.1968, n. 15 così come modificata ed integrata dalla legge 15.05.1997, n. 127.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili o con qualsivoglia occupazioni con strutture.
3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in sessanta giorni come prevede il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica. Il procedimento amministrativo e' regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste con il codice della strada e suo regolamento di esecuzione.
6. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, e di almeno quindici giorni, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 9 - RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione e/o autorizzazione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la quietanza attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazioni permanenti	€ 20.00	€ 20.00	€ 60.00	€ 100.00
Passi carrabili	€ 20.00	€ 20.00	€ 60.00	€ 100.00
Occupazioni temporanee	€ 20.00	€ 20.00	€ 60.00	€ 100.00

2. L'ammontare della somma di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione del Consiglio Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, pari al 50% della tariffa applicata, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 11 - CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 2 e 3, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare da redigersi a norma del successivo art. 13, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
2. Per le occupazioni temporanee di breve durata, il responsabile del procedimento potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
3. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 11 BIS - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLI PUBBLICI CON INTERCAPEDINI

1. Sono consentite le occupazioni permanenti su sottosuolo pubblico o privato ad uso pubblico che prevedono la realizzazione di manufatti finalizzati alla creazione di intercapedini adiacenti a fabbricati esistenti, dopo l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi urbanistici/edilizi e parere del servizio viabilità.
2. La concessione avrà durata massima di ventinove anni rinnovabile su specifica richiesta.
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato all'atto della concessione e quantificato per l'intero periodo come dall'allegata tabella B).
3. Allo scadere della concessione, salvo rinnovo espresso, il concessionario dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. L'Amministrazione comunale, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, può decidere il mantenimento dei manufatti da utilizzare per pubblica utilità.
4. L'Amministrazione comunale è indenne da tutti i danni che i nuovi manufatti realizzati possano eventualmente subire per cause derivanti da rotture di sottoservizi ubicati sotto le aree pubbliche, da infiltrazioni provenienti dalle aree pubbliche e dai sottostanti terrapieni e per qualsiasi altra causa derivante dalle limitrofe proprietà comunali.
5. I manufatti da realizzare al di sotto delle aree pubbliche dovranno essere progettati in modo da garantire la stabilità delle aree soprastanti e limitrofe. Il concessionario dovrà inoltrare, entro 30 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, apposito certificato di collaudo statico delle strutture con assunzione di responsabilità sulla stabilità delle aree soprastanti e limitrofe al manufatto realizzato, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione. E' fatto assolutamente divieto di modificare, con o senza opere, la destinazione d'uso dei manufatti realizzati. Il mancato inoltro del certificato di collaudo e/o il cambio di destinazione d'uso dei manufatti realizzati, comporterà la revoca della concessione. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino del sottosuolo occupato. Decorso inutilmente tale termine, il Servizio competente al rilascio si attiverà

affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.

ART. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. 13 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare di cui al precedente articolo 11 dovrà prevedere di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza; custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - c. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - d. evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - e. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato; versare all'epoca stabilita il canone relativo;
 - f. risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - g. disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - h. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Copia del disciplinare di concessione, a cura del funzionario competente al rilascio, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
3. Il disciplinare di concessione devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 15 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi. Non dà diritto alla restituzione della somma prevista dall'art. 9.
3. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
4. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale, via posta o PEC.
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 10. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati.
3. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 15.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere temporaneamente o perennemente lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno

ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

ART. 19 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova concessione:
 - a) -non sono richieste le spese di cui al precedente art. 9; ---
 - b) dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
 - c) dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.
5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 10 dovrà, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

Art. 20 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

Art. 21 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 22 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
 - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

Art. 23 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre ch  ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e al Comando Polizia Locale e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 43 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 24 - RISCOSSIONI COATTIVE – RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui   stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5, comma 1.

Art. 25 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non   consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. All'interno dei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, e nelle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni gi  prima esistenti,   consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacit  motoria.
4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 26 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 11 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
2. Per le occupazioni temporanee di breve durata l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 27 - MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI – DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) il versamento diretto ad un addetto incaricato, solo per le occupazioni relative agli spuntisti del mercato settimanale.
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
 - b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto

Art. 28 PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora, per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi € 516,00, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione.
2. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia inferiore ad euro 12,00.

CAPO IV - PASSI CARRABILI

Art. 29 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservate le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché degli altri regolamenti comunali, è sottoposta al parere dell'ufficio di Polizia Municipale.
2. Il parere di cui al precedente comma dovrà essere richiesto d'ufficio entro 5 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo e pronunciato entro i 15 giorni successivi.

Art. 30 - PASSI CARRABILI – INDIVIDUAZIONE

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 31 - SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE

1. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 10. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 32 - ACCESSI A RASO

1. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

CAPO V – TARIFFE

Art. 33 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono classificate in n. 2 categorie delimitate come dall'allegata tabella A.

Art. 34 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alle allegate tabella B.

Art. 35 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alle allegate tabella C).
2. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente (settimanale, quindicinale, ecc.), la riscossione del canone viene disposta mediante convenzione a tariffa ridotta del 33 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato aventi durata inferiore al giorno, la tariffa è determinata sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore..

Art. 36 - DETRAZIONI DAL CANONE

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo eventuale di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 37 - AGEVOLAZIONI

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:
 - a) del 100 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) del 50 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c) del 25 per cento, per occupazioni temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico.
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse dal responsabile del servizio di cui all'art.5 comma 1, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

Art. 38 - ESENZIONI

1. 1 Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 1 giorno per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e purché non abbiano nessuno scopo diretto o indiretto di lucro e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - g) gli accessi carrabili e a raso;
 - h) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze ovvero se iscritte negli istituendi appositi registri previsti dal D.Lvo 117 del 3 luglio 2017 e D.Lvo 3 agosto 2018 n. 105 (Terzo Settore);
 - i) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva con esclusione dei circoli privati.
2. Le esenzioni di cui alle lettere f), h), ed i) saranno concesse dal responsabile del servizio di cui all'art. 5 comma 1, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

CAPO VII - CONTROLLI – CONTENZIOSO

Art 39 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI – PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui al D. Lvo 3 giugno 2003 n.196 ed al GDPR 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 40 -CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI – RAVVEDIMENTO

Art. 41 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 43, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora sul verbale non sia possibile indicare la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 42 - SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

ART. 43 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura dell'interesse legale vigente.

Art. 44 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 42, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 45 - ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 100,00.

Art. 46 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.
4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Art. 47 - RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, ai sensi del D.lgs 18/12/97 n. 472 sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un ottavo nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura dell'interesse legale.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 48 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. In sede di prima applicazione il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in L. 1250 per utente, con un minimo di euro 516,00.
2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 49 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

Art. 50 - RIACCERTAMENTO DELLE OCCUPAZIONI

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le concessioni.
2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 33.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 51 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 52 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 53 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

Art. 54 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 55 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

TABELLA A) DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE CLASSIFICATE IN N. 2 CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.

CATEGORIA

- | | |
|---|---|
| 1 | Via Umberto I, Piazza Roma, Via Mogna, Piazza Rimembranza |
| 2 | Tutte le altre |

La suddivisione che precede trova applicazione sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi ad esso soprastanti e sottostanti.

TABELLA B) TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI ESPRESSE IN METRI QUADRATI O LINEARI. IL CANONE È DOVUTO PER ANNO SOLARE A CIASCUNO DEI QUALI CORRISPONDE UN'OBLIGAZIONE AUTONOMA. ESSA È COMMISURATA ALLA SUPERFICIE OCCUPATA E SI APPLICA SULLA BASE DELLE TARIFFE DI CUI AL PROSPETTO CHE SEGUE:

Categoria	ATTIVITA' SVOLTA	Coefficient e moltiplicat ore	CANONE ANNUO		
			SUOLO	SOPRASSUOLO	SOTTOSUOLO
I	TARIFFA BASE	1	€ 18,00	€ 9,00	€ 9,00
	Distributori carburanti ed altri distributori	1	€ 18,00	€ 9,00	€ 9,00
	Impianti fotovoltaici su suolo o soprassuolo pubblico o privato ad uso pubblico ai sensi del vigente PRGC	0,65	€ 11,70	€ 5,85	€ -
	Occupazione di sottosuoli pubblici con intercapedini	2	-	-	€ 18,00
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali	Per tale fattispecie è prevista una tariffa unica commisurata al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e disciplinata dall'art. 46 del presente Regolamento.			
II	TARIFFA BASE	1	€ 16,00	€ 8,00	€ 8,00
	Distributori carburanti ed altri distributori	1	€ 16,00	€ 8,00	€ 8,00
	Impianti fotovoltaici su suolo o soprassuolo pubblico o privato ad uso pubblico ai sensi del vigente PRGC	0,65	€ 10,40	€ 5,20	€ -
	Occupazione di sottosuoli pubblici con intercapedini	2	-	-	€ 16,00
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali	Per tale fattispecie è prevista una tariffa unica commisurata al numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e disciplinata dall'art. 46 del presente Regolamento.			

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

TABELLA C) TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE ESPRESSE IN METRI QUADRATI O LINEARI. LA TASSA È COMMISURATA ALLA SUPERFICIE OCCUPATA E SI APPLICA CON I CRITERI E SULLA BASE DELLE TARIFFE DI CUI AL PROSPETTO CHE SEGUE:

Categoria	ATTIVITA' SVOLTA	Coefficiente moltiplicatore	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO			CANONE OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO			CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO		
			Mensile	Giornaliero	Orario	Mensile	Giornaliero	Orario	Mensile	Giornaliero	Orario
I	TARIFFA BASE	1	25,82	1,29	0,0537	25,82	1,16	0,04833	25,82	1,16	0,04833
	Aree di mercato	1	25,82	1,29	0,0537	25,82	1,16	0,04833	25,82	1,16	0,04833
	Spettacoli viaggianti	1	25,82	1,29	0,0537	25,82	1,16	0,04833	25,82	1,16	0,04833
	Cantieri edili	1	25,82	1,29	0,0537	25,82	1,16	0,04833	25,82	1,16	0,04833
	Produttori agricoli	0,5	12,91	0,64	0,02685	12,91	0,58	0,02417	12,91	0,58	0,02417
	Manifest. politiche	0,5	12,91	0,64	0,02685	12,91	0,58	0,02417	12,91	0,58	0,02417
II	TARIFFA BASE	1	23,24	1,16	0,04833	23,24	1,04	0,04333	23,24	1,04	0,04333
	Aree di mercato	1	23,24	1,16	0,04833	23,24	1,04	0,04333	23,24	1,04	0,04333
	Spettacoli viaggianti	1	23,24	1,16	0,04833	23,24	1,04	0,04333	23,24	1,04	0,04333
	Cantieri edili	1	23,24	1,16	0,04833	23,24	1,04	0,04333	23,24	1,04	0,04333
	Produttori agricoli	0,5	11,62	0,58	0,02417	11,62	0,52	0,02167	11,62	0,52	0,02167
	Manifest. politiche	0,5	11,62	0,58	0,02417	11,62	0,52	0,02167	11,62	0,52	0,02167

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.

Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.